

**COMUNE DI CAMPEGINE**  
**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

\*\*\*\*\*

**N. 46 DEL 29/09/2014**

**OGGETTO:**

**CONFERMA ZONE NON METANIZZATE PER L'ANNO 2014, COME DA DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 30/07/2013**

=====  
L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
CERVI PAOLO	Presidente	P
LASAGNI MARISA	Consigliere	P
RUOZI ANGELO	Consigliere	P
LASAGNI LIONELLO	Consigliere	P
ZANONI MIRCO	Consigliere	P
MORA ANGELA	Consigliere	P
LEPRE MIRKO	Consigliere	P
SACCANI CINZIA	Consigliere	P

Presenti: 8	Assenti: 0
-------------	------------

Sono altresì presenti gli Assessori esterni CATELLANI GIANLUCA, ARATA LUIGI, Catellani Gianluca.

Con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Anna Maria Pelosi.

Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Mora – Lepre.

-----

**Omissis**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- Il DPR n° 412 del 26/08/1993 Individua all'art. 2 comma 1, le zone climatiche in funzione dei gradi giorno;
- Il Comune di CAMPEGINE ricade nella zona climatica "E";
- l'art. 8, comma 10, della legge 23/12/98 n° 448, ha introdotto agevolazioni fiscali per l'utilizzo di gasolio e GPL per uso riscaldamento;
- la norma sopra riportata, come successivamente modificata dall'art. 12, comma 4, della legge 23/12/99, n° 488 stabilisce tra l'altro che:

***“Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:***

*a) omissis;*

*b) omissis;*

*c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi (omissis) Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:*

*1) omissis;*

*2) omissis;*

*3) omissis;*

*4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle Finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;*

- il punto 4 è stato oggetto di una interpretazione autentica con Legge n° 200 del 01/08/2003 che stabilisce all'art. 17 bis, comma 2, che “L'art. 8, comma 10, della L. 448 del 23/12/1998 (omissis) si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione delle frazioni.”);
- l'art. 4, comma 2, del D.L. 30/09/2000 n° 268, convertito in legge 23/12/2000. n° 354 e come modificato dall'ART. 27 della legge 23/12/2000 n° 388, definisce cosa si intende per frazioni di comuni per l'applicazione del beneficio sull'accise in argomento e precisamente:

*“ ...per frazioni di comuni si intendono le porzioni edificate di cui all’art. 2, comma 4, del DPR n° 412 del 26/08/1993, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse ... ”*

- l’art. 13, comma 2, della L. 448 del 28/12/2001 (FINANZIARIA 2002) ha introdotto una ulteriore agevolazione per le **“frazioni parzialmente non metanizzate”** specificando che:  
*“In attesa di revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23/12/98 n° 448, come sostituita dal comma 4 dell’art. 12 della legge 23/12/99 n° 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al DPR 26/08/1993 n° 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti del territorio comunale individuate da apposita delibera di Consiglio Comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede comunale”;*

Dato atto che tale agevolazione tributaria è stata prorogata di anno in anno fino al 31/12/2009 ai sensi dell’art. 2 comma 13 della legge 22/12/2008, n. 203 (Finanziaria 2009) che recita testualmente:

*13. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all’art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.*

Rilevato che il Comune di CAMPEGINE, con successive deliberazioni, e da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/07/2013 ,ha approvato l’aggiornamento delle aree non servite dalla rete di distribuzione del gas metano all’interno del Comune ai fini della agevolazione in argomento, le quali si riportano nell’allegato “A” alla presente deliberazione;

Vista la comunicazione pervenuta da Iren il 25/07/2014, acquisita agli atti con protocollo n. 6814 dove si attesta che non ci sono state estensioni della rete di distribuzione del gas metano nel territorio del comune di Campegine nel corso dell’anno 2013;

Considerato che ad oggi **non** risultano metanizzate ulteriori porzioni di territorio rispetto a quelle individuate dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/07/2013, così come risulta dalla comunicazione di Iren sopra riportata;

VISTO il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Dlgs n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

1. di confermare le zone non metanizzate riportate nell’allegato “A” alla presente deliberazione, per l’anno 2014, individuate con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/07/2013, in quanto la rete di distribuzione del gas metano che serve il territorio comunale non è stata oggetto di estendimenti nel corso dell’anno 2013, così come risulta dalla comunicazione ricevuta da Iren il 25/07/2014 acquisita agli atti con protocollo n. 6814;
2. di dichiarare con separata ed unanime votazione, il presente atto deliberativo **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. L.vo n° 267/2000.

## **ALLEGATO “A”**

### **AREE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMPEGINE, NON SERVITE DAL GAS METANO E CHE QUI DI SEGUITO VENGONO ELENcate:**

#### **– *Caprara***

- Viottolo Basso;
- Via Casalvecchio dal numero civico 11 al numero civico 15 (solo parte dispari);
- Via Casenove dal numero civico 6 al numero civico 10 (solo parte pari);
- Via Cervi F.lli numeri civici 18 e 20;
- Strada Della Val d’Enza dal numero civico 1 al numero civico 21 (escluso il numero civico 17 che è metanizzato) per la parte dispari ed il numero civico 2 per la parte pari;
- Viottolo Fontana;
- Vicolo Lago dal numero civico 1 al numero civico 7 (solo parte dispari);
- Via Leoncavallo R.;
- Via Mascagni P.;
- Vicolo Negri numeri civici 10 e 12;
- Vicolo Parigi numero civico 9;
- Via Pedriola;
- Via Razza Lago numeri civici 2 e 2\A;
- Via San Nicola dal numero civico 15 al numero civico 21 (solo parte dispari);
- Viottolo Sorgenti;
- Via Tagliavino numeri civici 5 e 7 per la parte dispari e numeri civici 2 e 4 per la parte pari;

#### **- *Campegine***

- Via Amendola G. numero civico 101 per la parte dispari e dal numero civico 100 al numero civico 102 per la parte pari;
- Via Bertucco;
- Via Canalnuovo;
- Via Cava;
- Via Cavatorti F. dal numero civico 49 al numero civico 77 per la parte dispari e dal numero civico 102 al numero civico 132 per la parte pari;
- Via Massa numero civico 9;
- Via Molino Re;
- Via Quartieri;
- Via Stradone Re;
- Via Tito J.B. numero civico 71 per la parte dispari e dal canale di bonifica a fine territorio comunale;
- Via Volontari della Libertà;
- Via XXV Aprile numeri civici 35 e 37 per la parte dispari e dal numero civico 48 al numero civico 58 per la parte pari;

#### **- *Case Cocconi***

- Via Cantone;
- Via Fornace numeri civici 17 e 19 (solo parte dispari);
- Via Matteotti G. numeri civici 72 e 74(solo parte pari);
- Via Torre civico numero 1;

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

**Il Sindaco**

Paolo Cervi

**Il Segretario Comunale**

D.ssa Anna Maria Pelosi



# Comune di Campegine

## Provincia di Reggio nell'Emilia

---

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 45 DEL 26/07/2014**

**OGGETTO:** CONFERMA ZONE NON METANIZZATE PER L'ANNO 2014, COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 30/07/2013

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 26/07/2014

**Responsabile**

**III SETTORE: ASSETTO  
TERRITORIALE-AMBIENTE-  
PATRIMONIO**

CAVALLARI SILVIA / Postecom S.p.A.



# Comune di Campegine

## Provincia di Reggio nell'Emilia

---

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 45 DEL 26/07/2014**

**OGGETTO:** CONFERMA ZONE NON METANIZZATE PER L'ANNO 2014, COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 30/07/2013

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 19/08/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

**COMUNE DI CAMPEGINE**  
**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

\*\*\*\*\*

---

---

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 46 del 29/09/2014 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 15/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PELOSI ANNA MARIA /

ArubaPEC S.p.A.

---

---

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 29/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PELOSI ANNA MARIA /

ArubaPEC S.p.A.

---

---

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 15/10/2014 al 30/10/2014 è divenuta ESECUTIVA il 29/09/2014 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 15/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PELOSI ANNA MARIA / ArubaPEC

S.p.A.